



## COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 del 26/02/2026

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

|                       |              |          |
|-----------------------|--------------|----------|
| MARRUCCI ANDREA       | Sindaco      | Presente |
| GUICCIARDINI NICCOLO' | Vice Sindaco | Assente  |
| BARTALINI GIANNI      | Assessore    | Presente |
| MORBIS DANIELA        | Assessore    | Presente |
| LINGUA VALERIA        | Assessore    | Presente |

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO – APPROVAZIONE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 326 del 9 agosto 1988 con la quale è stato approvato:

- di affidare la costruzione dei parcheggi alla Società Sangimignano Parcheggi s.r.l.;
- lo schema di Convenzione avente ad oggetto la costruzione di due parcheggi, Montemaggio e Bagnaia;

Dato atto che:

- con atto pubblico del 09 marzo 1989 ai Rogiti Notaio Pescatori modificato con “convenzione integrativa” del 19 novembre 1991 del medesimo Notaio, il Comune di San Gimignano e la società, a partecipazione pubblica, San Gimignano Parcheggi S.r.l. hanno stipulato una convenzione avente come oggetto la costruzione in due aree comunali, ubicate rispettivamente in Loc. Bagnaia e in corrispondenza del Piazzale Martiri di Montemaggio, di due autorimesse interrato e la gestione dei parcheggi pubblici “a raso” da realizzarsi sui piani di copertura delle medesime;
- con atto pubblico del giorno 11 settembre 1990 ai Rogiti Notaio Mandarinì, il Comune di San Gimignano, dando esecuzione alla predetta convenzione, ha ceduto alla San Gimignano Parcheggi Srl il diritto di superficie sui terreni oggetto di convenzione;
- con atto pubblico del 19 giugno 1996 ai Rogiti Notaio Mandarinì, la San Gimignano Parcheggi Srl, in esecuzione dell’art. 6 della Convenzione (come modificata da convenzione integrativa del 19/11/1991) retrocedeva gratuitamente al Comune di San Gimignano la proprietà superficiale dei piani di copertura adibiti a parcheggi pubblici, la proprietà delle relative pertinenze e la proprietà superficiale delle aree esterne e non edificate di entrambe le autorimesse;

Verificato che:

- la San Gimignano Parcheggi Srl dopo aver realizzato le opere e antecedentemente alla retrocessione in favore del Comune di San Gimignano dei diritti reali sopra citati, ha venduto a terzi i boxes e i posti auto sottostanti;
- in forza delle predette vendite sono stati costituiti due condomini denominati rispettivamente “Autoparcheggio Montemaggio” e “Autoparcheggio Ghiacciaia”;

Dato atto che, ad oggi, l’area denominata “Autoparcheggio Montemaggio” necessita di interventi di ristrutturazione straordinaria ai piani di copertura delle autorimesse;

Rilevato che sono sorte controversie circa la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm. il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, relativamente alle materie ivi indicate;
- tra le materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 è ricompresa anche quella del condominio;

Ritenuto quindi che, per risolvere le controversie insorte circa la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria, è necessario esperire il tentativo di mediazione e conseguentemente è necessario ricorrere ad un supporto legale stragiudiziale;

Ritenuto opportuno conferire incarico ad un legale, soggetto esterno all'Ente, per l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.;

Dato atto che le spese per il predetto supporto legale stragiudiziale, e le spese del procedimento di mediazione, trovano adeguata copertura finanziaria sui capitoli di spesa del BP 2026;

Ritenuto dunque di dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere con l'adozione degli atti e provvedimenti necessari;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale del presente atto, il conferimento di incarico legale stragiudiziale ad un professionista esterno per l'esperimento del procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm..
2. di dare mandato al Sindaco pro tempore la sottoscrizione del mandato e conferimento dell'incarico legale stragiudiziale.
3. di dare atto che le spese per il predetto supporto legale stragiudiziale, nonché quelle per la procedura di mediazione, trovano adeguata copertura finanziaria sui capitoli di spesa del BP 2026.
4. di dare mandato ai competenti Dirigenti di procedere con l'adozione degli atti e provvedimenti necessari e conseguenti.
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario  
COPPOLA ELEONORA